REGOLAMENTO (CEE) N. 1925/75 DEL CONSIGLIO

del 25 luglio 1975

relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo per la sterlina irlandese e la sterlina inglese

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 (2), in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che con il regolamento (CEE) n. 475/75 del Consiglio, del 27 febbraio 1975, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo (3), sono stati fissati per le monete degli Stati membri tassi di conversione rappresentativi da applicare nel settore agricolo;

considerando che detti tassi sono stati fissati nell'intento di ravvicinarli il più possibile alla realtà economica; che attualmente tale finalità non è più conseguita per le monete inglese ed irlandese; che i tassi di conversione effettivamente costatati per le due monete sui mercati dei cambi hanno infatti rivelato successivamente un notevole deprezzamento;

considerando che la Comunità ha interesse a ripristinare un sistema di prezzo unico; che è possibile ravvicinarsi a tale scopo fissando per ciascuno delle due monete suddette un nuovo tasso rappresentativo più vicino alla realtà economica attuale; che, per l'applicazione di detti tassi, occorre tener conto delle difficoltà particolari che possono insorgere in determinati settori;

considerando che i problemi inerenti alla modifica del rapporto tra unità di conto e moneta nazionale hanno determinato l'adozione di una regolamentazione in materia, in particolare del regolamento (CEE) n. 1134/68 del Consiglio, del 30 luglio 1968, che fissa le norme di applicazione del regolamento (CEE) n. 653/68 relativo alle condizioni di modifica del valore dell'unità di conto utilizzata per la politica agricola comune (4); che tali disposizioni contemplano soltanto la modifica della parità di una moneta; che la loro applicazione è giustificata anche nel presente caso di modifica del tasso rappresentantivo;

considerando che il comitato monetario verrà consultato sulla fissazione dei nuovi tassi rappresentativi e che, vista l'urgenza, è opportuno adottare le misure previste nelle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento n. 129,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 475/75, i tassi rappresentativi di cui alle lettere e) e h) sono sostituiti dai tassi seguenti:

e) per la sterlina irlandese:
1 £ = 1,76843 unità di conto,

h) per la sterlina inglese:
1 £ = 1,86369 unità di conto.

Articolo 2

Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1134/68 previste per la modifica del rapporto tra la parità della moneta di uno Stato membro e il valore dell'unità di conto si applicano per la modifica del tasso rappresentativo della sterlina irlandese e della sterlina inglese.

Articolo 3

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

2. I nuovi tassi rappresentativi prendono effetto a decorrere dal 4 agosto 1975, resta inteso che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 475/75 resta applicabile per i prodotti per i quali la campagna 1975/1976 non è ancora iniziata a tale data.

Tuttavia:

— per quanto riguarda il premio nazionale complementare accordato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 464/75 del Consiglio, del 27 febbraio 1975, che istituisce dei regimi di premi a favore dei produttori di bovini (5), i nuovi tassi rappresentativi prendono effetto a decorrere dal 1° gennaio 1976;

— per quanto riguarda l'importo del premio di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 464/75, i tassi rappresentativi per il periodo d'applicazione di questo regolamento sono quelli validi prima del 4 agosto 1975.

(1) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.
(2) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.
(3) GU n. L 52 del 28. 2. 1975, pag. 28.
(4) GU n. L 188 del 1. 8. 1968, pag. 1.
(5) GU n. L 52 del 28. 2. 1975, pag. 5.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 luglio 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. MARCORA